

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 29/9/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA ECCELLENZA C11

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 25/ 9/2025 BRINDISI FOOTBALL CLUB - TARANTO 2025 SSD ARL

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società S.S. TARANTO 2025 SSD ARL ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 25/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/ 9/2025 BRINDISI FOOTBALL CLUB - TARANTO 2025 SSD ARL

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali,

RITENUTO IN FATTO

Con preannuncio via PEC, seguito da tempestivo ricorso, la società S.S.D. TARANTO 2025 ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale invocando la causa di forza maggiore, quindi, l'applicazione dell'art.55 delle N.O.I.F. a giustificazione della propria mancata partecipazione alla gara in oggetto, a causa di una intossicazione che aveva colpito 10 calciatori il giorno precedente alla gara.

L'istante ha allegato le PEC trasmesse al Comitato Regionale Puglia in data 24.9.25 ed in data 25.9.25 alla resistente SRL BRINDISI FOOTBALL CLUB, che hanno documentato l'accaduto e hanno preannunciato, qualche ora prima della gara, l'impossibilità di parteciparvi.

La ricorrente ha concluso chiedendo al Giudice Sportivo Territoriale di "ordinare la disputa della gara S.S. Brindisi Football Club S.r.l. - SSDARL S.S. Taranto 2025 valida per la Coppa Italia Eccellenza, trasmettendo gli atti alla FIGC - Comitato Regionale Puglia, per gli adempimenti di competenza." e "qualora il Giudice Sportivo adito ritenesse opportuno disporre ulteriori accertamenti al fine di ricostruire la verità storica, si chiede la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 50, comma 3," indicando C.G.S., secondo cui "fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d'indagine".

Infine, ha indicato i nominativi del Presidente e di due tesserati della Società ricorrente quali persone informate sui fatti.

Con PEC del 28.09.25 la ricorrente ha trasmesso gli esiti degli esami eseguiti da 7 tesserati in data 26.9.25.

La resistente non ha trasmesso proprie deduzioni nei termini.

Tanto premesso questo Giudice Sportivo provvede a deliberare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal C.U. FIGC N. 47/A del 31.7.25, trasfuso nel C.U. n.ro 19 pubblicato dal C.R. Puglia in data 5.8.2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va respinto per le seguenti motivazioni.

L'art. 55 delle N.O.I.F., richiamato dalla ricorrente, prevede che "Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54 comma 2, sono considerate rinunciarie alla gara con conseguenza prevista dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore".

Il caso di specie verte sulla indisponibilità per la gara in oggetto di 10 calciatori della SSD TARANTO 2025, ai quali è stata diagnosticata nella giornata del 24.9.25. dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Taranto, una intossicazione alimentare, presumibilmente connessa al pranzo sociale tenutosi il giorno precedente presso una struttura ricettiva.

La Giurisprudenza sportiva è consolidata nel ritenere che "La forza maggiore deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un'azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità Dunque, "se l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione" (ex plurimis Corte Sportiva d'Appello Nazionale Decisione n.277/CSA/2021-2022 Registro procedimenti n. 263/CSA/2021-2022 con richiamo a Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

L'evento esterno deve risultare "imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione" (ex plurimis Corte Sportiva d'Appello Nazionale Decisione n. 277/CSA/2021-2022 Registro procedimenti n.

263/CSA/2021-2022 con richiamo a Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

L'evento esterno deve risultare "imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 NOIF, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione." (cfr. ibidem) Tuttavia, la mancata partecipazione dei tesserati elencati per causa non imputabile alla ricorrente, benchè documentata, non giustifica la società istante dal presenziare sul terreno di gioco per la disputa della gara, tanto ai sensi del 3° comma dell'art. 48 delle N.O.I.F.

che dispone quanto segue: "3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica." A mente della Giurisprudenza sportiva del Collegio di Garanzia "La previsione di schierare in campo la squadra nella migliore formazione consentita dalla situazione tecnica va interpretata nel senso che è fatto obbligo alla Società di schierare la migliore formazione possibile (tenuto anche conto degli infortuni o di altri eventi che possono colpire la rosa); non può, invece, essere interpretata nel senso che la situazione tecnica rende inesigibile l'obbligo ove la formazione schierata non sia la migliore possibile; e ciò perché, in tal modo, si introdurrebbe un elemento del tutto arbitrario e soggettivo, che avrebbe un'incidenza decisiva sullo svolgimento di qualsiasi gara." (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SSUU Decisione n. 20 del 26/04/2022) Orbene, in base alle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. Puglia ed in disparte l'irrilevanza dell'ulteriore documentazione trasmessa nel pomeriggio del 28.9.25 dalla ricorrente, dopo lo spirare del termine per il deposito del ricorso fissato alle ore 18,00 del 26.9.25, è emerso che per la corrente Stagione Sportiva la SSD TARANTO 2025 abbia tesserato ben 50 calciatori.

Da ciò consegue che alla data della gara la ricorrente aveva possibilità di schierare in campo la migliore formazione consentita, a prescindere dall'infortunio che aveva colpito parte dei suoi tesserati.

Nella fattispecie ad avviso di questo Giudice Sportivo Territoriale, quindi, non sussistono gli estremi per l'applicazione della causa di forza maggiore, posto che l'evento esterno non è tale da impedire obiettivamente alla società istante di ottemperare all'obbligo di presentarsi in tempo utile per la disputa della gara. Tanto premesso, visti ed applicati gli artt. 10 CGS 1° comma C.G.S. ed 11 del Regolamento di Coppa Italia di Eccellenza, pubblicato sul C.U. n.ro 31 dal C.R. Puglia in data 31.08.25,

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla SSD TARANTO 2025, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa ricorso; per l'effetto
- di comminare a carico della società SSD TARANTO 2025:
 - 1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della SRL BRINDISI FOOTBALL CLUB;
 - 2) l'ammenda di € 500,00 per rinuncia;
- di demandare al C.R. PUGLIA quanto di propria competenza in ordine all'esclusione della SSD TARANTO 2025 dal torneo di COPPA ITALIA DILETTANTI di ECCELLENZA.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 29/9/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci